



# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

**Deliberazione n°55 in data 21-12-2022**

OGGETTO	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
---------	---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **19:30**, in modalità a distanza, tramite videoconferenza ed a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei seguenti Signori:

	Presente/Assente		Presente/Assente
SARTORI STEFANIA	Presente	ARRIGONI FRANCO	Presente
DAL ZILIO MAURO	Presente	DE MARCHI SILVIA	Presente
FEDALTO FABRIZIO	Presente	CHINELLATO ANTONIO	Assente
VENEZIANO CRISTINA	Presente	FAVOTTO VALERIA	Presente
BETTIOL ALESSIO	Presente	BESSEGATO DANIELE	Presente
DAL ZILIO CINDY	Presente	SARTORATO FLORA	Presente
GALLINARO MICHELE	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

E' presente l'Assessore Esterno Soligo Nadia.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale CANDIA MASSIMO.

Il Presidente Sig. SARTORI STEFANIA nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri:

BETTIOL ALESSIO

DE MARCHI SILVIA

BESSEGATO DANIELE

e, premesse le formalità di legge, dichiara aperta la seduta ponendo in trattazione l'argomento sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi che seguono registrati su supporto digitale, la cui trascrizione viene riportata in allegato "A";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI dell'art. 4 del predetto T.U.S.P.:

- il comma 1, in base al quale *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- il comma 2 in base al quale *“Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
  - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; (8)*
  - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- il comma 3 in base al quale *“Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

VISTI i seguenti commi dell'art. 20 del predetto T.U.S.P.:

- 1. *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”*;
- 2. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica*

*indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;*
  - 3. "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4";*
  - 4. "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4".*
  - 5. "I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione";*

VISTI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi del Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs n. 175/21016 e art. 17 del D.L. n. 90/2014)", condivisi con la Corte dei Conti, predisposti dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, pubblicati sul sito web del MEF-Dipartimento del Tesoro;

VISTE inoltre le schede di rilevazione, con riferimento ai dati relativi al 31/12/2021, per gli adempimenti a carico delle Amministrazioni pubbliche previsti in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 - TUSP) pubblicate lo scorso 08 novembre sul sito web del MEF-Dipartimento del Tesoro;

DATO ATTO che negli indirizzi indicati dal MEF la comunicazione ha per oggetto le informazioni relative alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta, a tal fine si considera:

1. Partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
2. Partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo (solitario o congiunto) da parte della medesima;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2017, esecutiva, di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute e individuazione partecipazioni da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2018, esecutiva, di razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2017 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/11/2019, esecutiva, di razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2018 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016 e n.51 del 30.12.2019, esecutiva, di integrazione deliberazione consiglio comunale n.40 del 20/11/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2020, esecutiva, di razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2019 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2020 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016;

**RILEVATO** che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31/12/2022 il Comune deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31/12/2021;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  1. sono riconducibili alle categorie escluse di cui all'art. 4 c. 1;
  2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse di cui all'art. 4 commi 2 e 3 del T.U.S.P.;
  3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del T.U.S.P., non ravvisando la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
  4. si tratta di società (ai sensi dell'art. 20 c. 2):
    - a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
    - b) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. 175/2016, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
    - e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
    - f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;
- in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;
- la Struttura di Monitoraggio e Controllo delle partecipazioni Pubbliche in data 15.02.2018 ha espresso il proprio orientamento in merito alla nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 175/2016 in base al quale la "Pubblica Amministrazione", quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente;
- la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con delibera n. 122 del 15.10.2018 considera società a controllo pubblico, soggette quindi agli adempimenti e agli obblighi previsti dal T.U, le società partecipate essenzialmente da enti pubblici con quote minime (e quindi singolarmente influenti). La stessa invita i singoli enti soci a formalizzare l'esercizio del controllo congiunto ai fini del monitoraggio e del controllo di cui al D.Lgs. 175/2016 e a tenere conto delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società e/o di organismi controllati congiuntamente, anche ai fini dell'adempimento di cui all'art. 20 D.Lgs. 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione ordinaria effettuata contenuto nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come risultante nell'Allegato B dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, all'interno del quale sono state riportate le scelte motivate dell'Amministrazione in merito al mantenimento e alla azioni di razionalizzazione delle partecipazioni in società nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016;

DATO ATTO che la società Mobilità di Marca S.p.A. pur avendo chiuso al 31.12.2019 con una perdita di € 840.731,00, la quale è stata rinviata all'esercizio successivo, non rientra in quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 175/2016, avendo conseguito un risultato negativo, all'interno dei cinque anni precedenti, solo nell'anno 2019;

CONSIDERATO che la partecipazione del Comune di Quinto di Treviso nella società Mobilità di Marca S.p.A. soddisfa i requisiti previsti dall'art.4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'art. 20, comma 2, del medesimo decreto;

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione nella società Mobilità di Marca S.p.A.;

DATO ATTO la società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività. Ancora, che gli Enti Locali soci di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A hanno sottoscritto la Convenzione Intercomunale ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la gestione in house a

mezzo di V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., ovvero per la gestione in forma associata e coordinata dei Servizi Pubblici Locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sottoscrivendo altresì a tal fine specifici Patti Parasociali;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28.09.2022 è stato approvato lo schema patti parasociali di V.E.R.I.T.A. S.p.A.;

CONSIDERATO che la partecipazione del Comune di Quinto di Treviso nella società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. soddisfa i requisiti previsti dall'art.4 del D.Lgs. n. 175/2016 per il suo mantenimento, la società non ricade in nessuna delle ipotesi dell'art. 20, comma 2, del medesimo decreto;

RITENUTO pertanto di mantenere la partecipazione nella società V.E.R.I.T.A.S S.p.A.;

DATO ATTO che come espresso con proprio atto deliberativo n. 10 in data 09.04.2019, nonché con le precedenti ricognizioni ordinarie approvate con deliberazione consiliare n. 54 in data 18.12.2018, n. 40 in data 20.11.2019 e n.51 del 30.12.2019, n.35 del 30.12.2020 e n.59 del 22.12.2021, che la società Asco Holding S.p.A detiene partecipazioni in società che, svolgono "servizi di interesse generale" quali Ascopiave S.p.A., Asco TLC S.p.A., Alverman S.r.l. e Bim Piave Nuove Energie S.r.l.

CONSIDERATA che l'attività di distribuzione del gas - una attività centrale svolta da Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas - attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti 'clienti aventi diritto alla tutela' ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;

CONSIDERATO che a seguito del processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del 23 luglio 2018, doveva essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un'ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici. Una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che "si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà del soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari". Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha proposto di adottare un'ulteriore modifica statutaria che vede la creazione di un meccanismo statutario di preventiva consultazione tra soci pubblici mediante la convocazione di un'assemblea speciale composta dai rappresentanti dei soci pubblici prima della convocazione dell'assemblea generale degli azionisti, allo scopo di rappresentare un indirizzo unitario dei soci pubblici in assemblea generale, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria - nelle citata sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.)". A tale fine, con atto del Consiglio comunale n. 35 del 30.10.2019 è stata approvata la proposta di modifica allo statuto della Società Asco Holding S.p.A. L'Assemblea ha approvato tale modifica dello statuto in data 11 novembre 2019.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 18.07.2018 e n.35 del 30.10.2019 sono state approvate le modifiche allo Statuto di Asco Holding spa proposte dalla medesima società;

RITENUTO che la società Asco Holding spa, con le modifiche statutarie introdotte, abbia assunto il ruolo di società strumentale dei Comuni, che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave spa quotata in borsa;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 28.07.2021 riguardante l'opzione strategica in merito alla partecipazione detenuta dalla società Asco Holding SpA in Asco TLC SpA;

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 14.11.2022 riguardante l'atto di indirizzo in merito alle deliberazioni da assumere nell'assemblea della partecipata Asco Holding SpA;

RITENUTO quindi che sono state acquisite le condizioni richiamate dal D.Lgs. 175/2016 che ne consentono pertanto il mantenimento senza necessità di razionalizzazione per la società Asco Holding S.p.A.;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 1, lett. l). Non sono, pertanto, oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;

PRECISATO che per quanto riguarda le società indirette non sono oggetto di razionalizzazione in quanto non sussiste la fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 let. g) del D. Lgs. 175/2016 che definisce la partecipazione indiretta, ai fini dell'inserimento nel piano di razionalizzazione, sono la partecipazione in una società detenuta da un Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione;

RITENUTO di approvare l'esito della ricognizione effettuata contenuto nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche redatte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come nell'Allegato B dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni del Comune di Quinto di Treviso sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, il quale prevede che *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*;

DATO ATTO che, non avendo ritenuto di approvare un piano annuale di razionalizzazione a seguito delle risultanze sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2020, approvata con D.C.C. n. 59 del 22.12.2021, non si rende necessaria l'approvazione della relazione succitata prevista dal comma 4, art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore dei conti in data 15.12.2022 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, Allegato C alla presente;

VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Settore II Servizi Finanziari;

CON VOTAZIONE palese, espressa mediante dichiarazione in forma audio-video, che riporta il seguente esito:

Presenti:	n.	12
Favorevoli:	n.	12
Contrari:	n.	/
Astenuti:	n.	/
Votanti:	n.	12

#### DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Quinto di Treviso alla data del 31 dicembre 2021 così come contenuta nelle schede tecniche redatte secondo le Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, d'intesa della Corte dei conti, come risultante nell'Allegato B dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che non vi sono partecipazioni del Comune di Quinto di Treviso sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
3. DI DARE ATTO che, non avendo ritenuto di approvare un piano annuale di razionalizzazione a seguito delle risultanze sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2020, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 22.12.2021, non si rende necessaria l'approvazione della relazione succitata prevista dal comma 4, art. 20 del D.Lgs. n.175/2016;

4. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del revisore dei conti in data 15.12.2022, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 (Allegato C);
5. DI DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, decreto-legge n. 90/2014, mediante l'applicativo "*Partecipazioni*" accessibile dal portale del Dipartimento del Tesoro;
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Quinto di Treviso.

INDI, stante l'urgenza di adempiere alla normativa vigente e di provvedere alla comunicazione della razionalizzazione alle società interessate, con separata votazione palese espressa mediante dichiarazione in forma audio-video, che riporta il seguente esito:

Presenti:	n.	12
Favorevoli:	n.	12
Contrari:	n.	/
Astenuti:	n.	/
Votanti:	n.	12

#### DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
SARTORI STEFANIA

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL Segretario Comunale  
CANDIA MASSIMO

Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.  
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

### REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole\* di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;*

\* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 15-12-22

Il Responsabile del Settore  
F.to BALASSO MANUELA

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto il quale è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i. (CAD)

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

### REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\* con la seguente motivazione aggiunta:

Data 15-12-22

Il Responsabile del Settore  
F.to BALASSO MANUELA

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto il quale è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i. (CAD)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 del 21-12-2022**

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE  
POSSEDUTE AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 18-01-2023 fino al 02-02-2023 con numero di registrazione 59.  
Si certifica altresì, che la presente deliberazione è stata trasmessa ai CAPIGRUPPO Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Quinto di Treviso, 18-01-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*Dr.ssa Patrizia Piovon*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto il quale è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 del 21-12-2022**

**Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'  
PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ART.  
20 DEL D.LGS. N. 175/2016**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA dal 28-01-2023, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Quinto di Treviso, 29-01-2023

**IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ**  
*Dr.ssa Patrizia Piovan*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto il quale è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e norme collegate

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
*Dr.ssa Patrizia Piovan*



***SCHEDE DI RILEVAZIONE***

***PER LA***


**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**

**da approvarsi entro il 31/12/2022**

***(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni  
detenute al 31/12/2021**

## 1. Rappresentazione grafica delle Società partecipate del Comune di Quinto di Treviso



## 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
VERITAS SPA	03341820276	0,000344%	mantenimento	società quotata
MOBILITA' DI MARCA SPA	04498000266	0,252176%	mantenimento	
ASCO HOLDING SPA	03215740261	1,442653%	mantenimento	

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03341820276
Denominazione	VERITAS S.P.A.
Data di costituzione della partecipata	<p>2001 - in data 04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto di fusione con costituzione di nuova società tra AMAV S.p.A. ed ASPIV S.p.A., entrambe società a capitale pubblico e già Aziende Speciali e quindi in data 20/06/2007 Vesta S.p.A. per atto di fusione mediante incorporazione di ACM S.p.A. e del ramo scisso di ASP S.p.A., anche società a capitale pubblico, modificava il proprio statuto e la propria denominazione sociale in Veritas S.p.A.</p> <p>Veritas S.p.A. successivamente in data 24/10/2017 fondeva per incorporazione ASI S.p.A. ed in data 03/10/2018 Alisea S.p.A., entrambe società a capitale pubblico che gestivano rispettivamente la prima il servizio idrico e la seconda il servizio di igiene urbana negli ambiti territoriali di competenza di Veritas.</p>
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	<p>Veritas S.p.A. è società emittente strumenti finanziari quotati in particolare nel mercato regolamentato irlandese <i>Irish stock exchange – Ise</i>), segmento <i>Main securities market</i> e precisamente titoli obbligazionari , dell'importo nominale di k€ 100.000, dal 14/11/2014 ( <a href="http://www.ise.ie">www.ise.ie</a> ) ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di EIP (Enti di Interesse Pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D. Lgs. 39/2010. Veritas in quanto emittente strumenti finanziari quotati sul mercato regolamentato di cui sopra, è società quotata ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera p) del D.Lgs 175/2016.</p>
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Venezia
Comune	Venezia
CAP *	30125
Indirizzo *	S. Croce 489
Telefono *	0417291111
FAX *	0417291110
Email *	protocollo@cert.gruppoveritas.it

\*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Servizio integrato igiene ambientale (SIA) - cod. 38; Servizio idrico integrato (SII) - cod. 36/ cod. 37;
Attività 2	Altri servizi pubblici locali
Attività 3	Altre attività
Attività 4	

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Società in house</b>	si
<b>Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup></b>	si
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup></b>	
<b>La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?</b>	si
<b>Specificate se la disciplina applicata è stata dettata da:</b>	ARERA
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup></b>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2800
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	9
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	187.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	89.000,00 collegio sindacale 116.000,00 revisore legale

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	9.435.196	4.748.857	7.093.607	18.304.418	8.100.276

### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	379.598.795	356.088.451	359.525.866
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.818.490	13.314.876	9.378.143
di cui Contributi in conto esercizio	1.069.000	816.000	1.367.721

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,000344%

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale Tramite</b> <sup>(6)</sup>	
<b>Denominazione Tramite (organismo)</b> <sup>(6)</sup>	
<b>Quota detenuta dalla Tramite nella società</b> <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Tipo di controllo</b>	controllo congiunto per effetto di patti parasociali

### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento</b>	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

<b>Società controllata da una quotata</b>	No
<b>CF della società quotata controllante</b> <sup>(8)</sup>	
<b>Denominazione della società quotata controllante</b> <sup>(8)</sup>	

<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	La società ha per oggetto lo svolgimento di Servizi Pubblici Locali quali servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente, alla gestione del servizio idrico integrato, servizi energetici, cimiteriali e funerari, urbani e territoriali
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(10)</sup></b>	no
<b>Esito della revisione periodica</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(11)</sup></b>	
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup></b>	no
<b>Applicazione dell'art.24, comma 5-ter (14) <sup>§</sup></b>	
<b>Note*</b>	Il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni azionisti di Veritas S.p.A. deputato al controllo analogo congiunto <sup>(*)</sup> stabilisce annualmente specifici indirizzi.  <sup>(*)</sup> Controllo analogo congiunto per effetto anche di Patti Parasociali e di disposizioni statutarie

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

- <sup>(9)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
- <sup>(10)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
- <sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- <sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
- <sup>(13)</sup> Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
- <sup>(14)</sup> Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.
- <sup>§</sup> Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

## DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04498000266
Denominazione	MOBILITA' DI MARCA SPA
Data di costituzione della partecipata	2011
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	no
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	no

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Treviso
CAP *	31100
Indirizzo *	Via Polveriera 1
Telefono *	0422588311
FAX *	0422588247
Email *	info@pec.momspa.it

\*campo con compilazione facoltativa

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	49.39.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Società in house</b>	no
<b>Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup></b>	
<b>Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016</b>	no
<b>Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)</b>	no
<b>Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup></b>	
<b>La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?</b>	no
<b>Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:</b>	
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)</b>	no
<b>Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup></b>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	569
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	50.600
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (Sindaci: 3 componenti effettivi e 2 supplenti) 1 revisore legale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	21.000 (compenso dei sindaci) 21.500 (compenso revisore legale) 18.000 (organo di vigilanza)

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	59.116	136.951	- 840.731	24.897	168.999

### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.490.703	37.078.635	46.402.962
A5) Altri Ricavi e Proventi	12.883.802	10.628.119	6.314.142
di cui Contributi in conto esercizio	24.492	0	39.360

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,71%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	

<b>Denominazione della società quotata controllante</b> <sup>(8)</sup>	
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	Si
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie.
<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato</b> <sup>(9)</sup>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(10)</sup></b>	no
<b>Esito della revisione periodica</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(11)</sup></b>	
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup></b>	no
<b>Applicazione dell'art.24, comma 5-ter (14) <sup>§</sup></b>	
<b>Note*</b>	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(13)</sup> Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

<sup>(14)</sup> Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<b>Codice Fiscale</b>	03215740261
<b>Denominazione</b>	ASCO HOLDING SPA
<b>Data di costituzione della partecipata</b>	1996
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Tipo di fondazione</b>	
<b>Altra forma giuridica</b>	
<b>Stato di attività della partecipata</b>	attiva
<b>Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup></b>	
<b>Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup></b>	no
<b>Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup></b>	no
<b>La società è un GAL <sup>(2)</sup></b>	no

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

## SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP *	31053
Indirizzo *	Via Verizzo 1030
Telefono *	0438980098
FAX *	043882096
Email *	ascoholding@pec.ascocert.it

\*campo con compilazione facoltativa

## SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.2 attività delle società di partecipazione pubblica
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

## ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività?	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5

NOME DEL CAMPO	Anno 2021
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	99.272
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 effettivi + 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	71.941 (compenso dei sindaci) e 65.735 (compenso revisore legale)
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione	
<b>Numero dei dipendenti:</b>	
Il parametro del numero di dipendenti è stato verificato considerando i dati riferiti al gruppo Asco Holding S.p.a. al 30/06/2021, riportati nella nota integrativa al bilancio consolidato, dalla quale risulta che il numero medio dei dipendenti del Gruppo delle società consolidate integralmente è pari a n. 511.	

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	17.117.107	25.572.820	99.545.775	27.252.583	27.354.325

### Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	8
A5) Altri Ricavi e Proventi	76.885	7.704	11.468
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
C15) Proventi da partecipazioni	20.429.076	26.931.368	102.218.338
C16) Altri proventi finanziari	7.637	107.551	16.134
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0	710.595	0

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	1,442653%
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	

<b>Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup></b>	
<b>La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?</b>	No
<b>Attività svolta dalla Partecipata</b>	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
<b>Descrizione dell'attività</b>	<p>La società Asco Holding s.p.a., con le modifiche statutarie introdotte a luglio 2018, ha assunto il ruolo di “holding pura” ossia di società strumentale dei Comuni, la quale svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in conformità alla legge, e segnatamente al combinato disposto dei commi 2, 5, e 9-bis dell’art. 4 d.lgs. n. 175/2016, dovendosi ritenere che, in quanto pura holding di partecipazione, Asco Holding s.p.a. eserciti un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), proprio perché holding statutariamente destinata alla gestione delle partecipazioni “in società che operano nel settore dei servizi pubblici, dell’energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi a rete” (art. 5, comma 1, dello statuto).</p> <p>Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti).</p> <p>Questo Comune valuta indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate.</p> <p>La holding assume, quindi, il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16.</p> <p>La Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni in società che, eccezion fatta per quelle in liquidazione, svolgono “servizi di interesse generale”. In particolare Asco Holding s.p.a. detiene partecipazioni di controllo in 4 società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ascopiave S.p.A., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza);</li> <li>• Asco TLC S.p.A., quota del 91%;</li> <li>• Alverman S.r.l., quota del 100% in liquidazione);</li> <li>• Bim Piave Nuove Energie S.r.l. quota del 10%.</li> </ul> <p>Nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto che la partecipazione in Ascopiave s.p.a., Asco TLC s.p.a. e Ascotrade s.p.a. sia corretta in quanto motivata per ragioni di interesse pubblico atteso che “La valutazione – espressione dell’indirizzo politico amministrativo e, in questo, senso appartenente al merito amministrativo – dell’attività di distribuzione e fornitura del gas, come quella di erogazione di servizi di telecomunicazione, quale attività rispondente ai bisogni della collettività di riferimento, contenuta negli atti impugnati, si sottrae a censura”.</p>

<b>Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup></b>	
<b>Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)</b>	no
<b>Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)</b>	no
<b>Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)</b>	no
<b>L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) <sup>(10)</sup></b>	no
<b>Esito della revisione periodica</b>	mantenimento senza interventi
<b>Modalità (razionalizzazione) <sup>(11)</sup></b>	
<b>Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup></b>	
<b>Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup></b>	no
<b>Applicazione dell'art.24, comma 5-ter (14) <sup>§</sup></b>	

<p><b>Note*</b></p>	<p><b>Esito della ricognizione:</b></p> <p>Con delibera di consiglio comunale n. 28 del 26.09.2017 “Revisione straordinaria delle partecipazioni...”.</p> <p>Con delibera di consiglio comunale n. 54 del 18.12.2018 “Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”.</p> <p>Con delibera di consiglio comunale n. 40 del 20.11.2019 “Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016” ed integrazione n. 51 del 30.12.2019.</p> <p>Il processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del 23 luglio 2018, doveva essere incrementato a seguito della sentenza CDS mediante un’ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici. Una tale modifica statutaria deve ritenersi indubbiamente legittima e rispettosa di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016, come statuito anche dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che “si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”. Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha proposto di adottare un’ulteriore modifica statutaria che veda la creazione di un meccanismo statutario di preventiva consultazione tra soci pubblici mediante la convocazione di un’assemblea speciale composta dai rappresentanti dei soci pubblici prima della convocazione dell’assemblea generale degli azionisti, allo scopo di rappresentare un indirizzo unitario dei soci pubblici in assemblea generale, anche con la previsione che i soci dell’assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un Collegio) per poter partecipare all’assemblea ordinaria - nelle citate sentenze n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento “le assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.)”. A tale fine, con atto del Consiglio comunale n. 35 del 30.10.2019 è stata approvata la proposta di modifica allo statuto della Società Asco Holding S.p.A. L’Assemblea ha approvato tale modifica dello statuto in data 11 novembre 2019.</p> <p><b>Sussistenza delle condizioni ex art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016:</b></p> <p>a) la società rientra nelle categorie di cui all’art. 4, in particolare nella lett. a);</p> <p>b) il parametro del numero di dipendenti è stato verificato considerando i dati riferiti al gruppo Asco Holding S.p.a. al 30/06/2019, riportati nella nota integrativa al bilancio consolidato, dalla quale risulta che il gruppo ha alle proprie dipendenze n. 405 dipendenti. Inoltre il Presidente di Asco Holding S.p.A. nella “Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding S.p.A.”, pervenuta al protocollo n. 18823 del 14/12/2019, è stato evidenziato che Asco Holding S.p.A. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma ed articolata a supporto dell’operatività della Società, nel 2020 sono state assunte 5 risorse in capo alla società.</p> <p>Ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 15.10.2020 ad oggetto: “Atto di indirizzo per convocazione assemblea dei soci pubblici del 15-16 ottobre 2020 e convocazione assemblea Asco Holding Spa del 22-23 ottobre 2020”; n. 38 del 28.07.2021 ad oggetto: “Opzione strategica in merito alla partecipazione detenuta dalla società Asco Holding Spa in Asco TLC Spa; n. 38 del 14.11.2022 ad oggetto: “Atto di indirizzo in merito alle deliberazioni da assumere nell’assemblea della partecipata Asco Holding Spa”.</p>
---------------------	---

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

<sup>(9)</sup> Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

<sup>(11)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(12)</sup> Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

<sup>(13)</sup> Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24

del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-ter. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

# COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

## REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 49 DEL 15.12.2022

### PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016”

Il Revisore dei Conti Dott. Massimo Calaon ha ricevuto la suddetta proposta di delibera consiliare per la quale l'organo di revisione deve rendere parere come previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000;

Il Revisore Unico:

- considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2022 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2021;
- esaminata la proposta di deliberazione che verrà sottoposta all'esame del prossimo Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2022, con la quale l'Amministrazione Comunale intende approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- visionato la relativa documentazione dalla quale emerge che la suddetta revisione ordinaria risponde a criteri stabiliti dai decreti legislativi 175/2016 e 100/2017;
- dato atto che:
  - non vi sono partecipazioni del Comune di Quinto di Treviso sulle quali intervenire con misure di razionalizzazione e che non sussistono quindi i presupposti per la predisposizione del Piano di riassetto e relativa relazione tecnica di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, commi 1 e 2;
  - non avendo ritenuto di approvare un piano annuale di razionalizzazione a seguito delle risultanze sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31.12.2020, approvata con D.C.C. n. 59 del 2021, non si rende necessaria l'approvazione della relazione succitata prevista dal comma 4, art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;
- considerato che la Responsabile del servizio finanziario ha espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione.

## ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Quinto di Treviso, 15 dicembre 2022

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Massimo Calaon

